



Comune di Molfetta

(Città Metropolitana di Bari)

Prot. n. 79454

13 DIC. 2018

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di utilizzo di fuochi pirotecnici nei giorni 24, 25 e 31 dicembre 2018 - 1° gennaio 2019. Controllo e repressione della vendita su area pubblica e/o comunque illegale.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel tempo si è consolidata l'usanza di festeggiare la notte di capodanno e le altre festività natalizie con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;
- tale condotta può rappresentare, soprattutto per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per la incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere riservata una speciale tutela;
- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi, è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

Considerato che:

- le conseguenze negative delle azioni in premessa vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto esplodente oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro incolumità e più in generale per la sicurezza;
- se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che, comunque, non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per contro, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, riconosciuti come espressione di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria la preventiva autorizzazione – ex art. 57 TULPS;

Ritenuto che:

- l'Amministrazione Comunale è chiamata a sovraintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, anche appellandosi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;





Comune di Molfetta

(Città di Metropolitana di Bari)

Il Sindaco

- tali comportamenti possono, altresì, procurare ulteriori ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico e privato, in ragione del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi e/o altri artifici che vadano ad investire arredi pubblici, veicoli privati ecc.;

Rilevato che:

- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto esplodente (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti, tra l'altro spesso privi della prescritta marcatura "CE", ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

Ravvisata la necessità, per quanto innanzi descritto, dell'adozione di un provvedimento contingibile e urgente teso a salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, salvaguardando, altresì, l'uso – nei modi e termini di legge previsti – dei fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate aventi marcatura "CE", che per qualità e classificazione presentano "un basso rischio potenziale ed un basso livello di rumorosità comunque non nocivo per la salute umana, nel rispetto degli animali da affezione in genere";

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato, da ultimo, dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. a mezzo pec inviata in data 27/11/2018;

RACCOMANDA

1. Di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura "CE".
2. Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli.
3. Agli esercenti la potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, dalle ore 20:00 del 24 alle ore 07:00 del 25 dicembre 2018 e dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2018 alle ore 07:00 del 1° gennaio 2019, il divieto di utilizzo di artifici pirotecnici ad effetto esplodente benché in libera vendita, su tutto il territorio comunale, fatta eccezione:





Comune di Molfetta

(Città di Metropolitana di Bari)

Il Sindaco

- a) per eventuali spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58;
- b) per i fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura "CE", che per qualità e classificazione, presentano "un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d'affezione in genere".

Il rafforzamento del controllo del divieto di vendita, in forma ambulante e/o comunque illecita, di ogni tipo di artificio pirotecnico, con contestuale immediata rimozione delle baracche eventualmente usate per la vendita.

Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, ecc., di consentirne a chiunque l'utilizzo per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7^{bis} del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

La Segreteria Generale è incaricata per la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente Area 1 – Comandante della Polizia Municipale, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri per quanto di loro competenza.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre, alternativamente:

- ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Dalla residenza municipale: 13/12/2018



IL SINDACO
Tommaso MINERVINI